



2-3 Febbraio **2017** MILANO

LE ASSICURAZIONI NELLA COMPRAVENDITA DELLE MERCI VIAGGIANTI - PROBLEMATICHE GIURIDICHE

Avv. Lorenzo Fabro

BERLINGIERI | MARESCA
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

COMMERCIO INTERNAZIONALE

❑ CONTRATTO/I DI COMPRAVENDITA

- VENDITA CON SPEDIZIONE (PRESUNZIONE EX ART. 1510 COD. CIV.)
- VENDITA CON CONSEGNA ALL'ARRIVO

❑ CONTRATTO DI TRASPORTO (disciplina i rapporti fra il vettore ed il contraente del trasporto, ossia il venditore nelle vendite a condizioni di resa CIF o il compratore nel caso di vendita FOB)

❑ CONTRATTO DI ASSICURAZIONE



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

- ❑ ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VETTORE: COPRE L'OBBLIGO DEL VETTORE DI RICONSEGNARE INTEGRE LE MERCI A LUI AFFIDATE IN VIRTÙ DEL CONTRATTO DI TRASPORTO (OGGETTO DELLA COPERTURA È IL DEBITO RISARCITORIO DEL VETTORE).
- ❑ ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALLE MERCI: MIRA ALLA REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE CONSEGUENTE AL DANNO ALLA MERCE (OGGETTO DELLA COPERTURA È LA LESIONE ALL'INTEGRITÀ MATERIALE DEL BENE).

Assicurazione «per conto di chi spetta» contro danni alle merci stipulata dal vettore:

«L'assicurazione per conto di chi spetta di una cosa trasportata, stipulata dal vettore, anche se contiene la rinunzia dell'assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l'indennizzo corrisposto, non può essere parificata ad una assicurazione della responsabilità civile del vettore, stante la diversità di oggetto tra i due tipi di assicurazione, sì che dalla detta clausola di rinunzia sorge soltanto il potere del vettore di respingere in excipiendo la pretesa di rivalsa dell'assicuratore, non un diritto del vettore stesso di agire nei confronti dell'assicuratore, se convenuto in giudizio dal danneggiato (o da chi si è surrogato allo stesso) con l'azione risarcitoria» (Trib. Milano, 29 settembre 2016, Franco Vago Spa c. Vittoria Ass Spa e Gavio Spa).

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALLE MERCI

➤ Il proprietario del carico, o colui che ha interesse su questo, ha necessità di garantirsi contro i rischi del trasporto poiché – spesso – i contratti di compravendita stabiliscono che la merce durante il viaggio sia a rischio del compratore. Quest'ultimo, a fronte di perdite o avarie subite dal carico, dovrà sopportarne le conseguenze senza la possibilità di rivalersi sul venditore, il quale normalmente adempie alle obbligazioni che derivano dal contratto di vendita nel momento in cui ha consegnato la merce al vettore ed ottenuto da costui il documento di trasporto.

➤ Compratore:




stipula direttamente la copertura.



pattuisce nella compravendita che sia il venditore a stipulare la copertura.

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI IN CASO DI CIRCOLAZIONE DELLA MERCE

Il beneficiario della polizza coincide con il proprietario della merce al momento del sinistro perché il rapporto assicurativo non si estingue nonostante le vicende inerenti al passaggio della proprietà (art. 517 cod. nav. e art. 1918 cod. civ.).



Assicurazione per conto di chi spetta (art. 1891 cod. civ): al momento della stipulazione del contratto di assicurazione l'avente diritto all'indennità non è determinato, essendo individuabile solo al verificarsi del sinistro in base al criterio della proprietà del bene.

Gli Incoterms® (ultima edizione 2010) sono finalizzati a regolare il contenuto delle obbligazioni poste, rispettivamente, a carico del venditore e del compratore circa:

- le modalità di consegna dei beni
- la ripartizione delle spese del trasporto
- il regime di trasferimento dei rischi del trasporto
- la ripartizione delle spese e degli oneri doganali di esportazione ed importazione
- l'eventuale obbligo del venditore di fornire una COPERTURA ASSICURATIVA della merce contro i rischi del trasporto: CIF (*Cost Insurance and Freight*) e CIP (*Cost and Insurance Paid to*).

CIF e CIP

- Il richiamo alle regole CIF e CIP Incoterms® 2010, per poter essere efficace, deve essere esplicito: non è sufficiente un richiamo generico alla regola.
- Il venditore deve ottenere a proprie spese un'assicurazione contro i danni alla merce che deve essere conforme ALMENO alla COPERTURA MINIMA fornita dalle Clausole C delle *Institute Cargo Clauses* redatte dall'*International underwriting Association of London* (IUA) o clausole simili.

Inoltre questa copertura deve:

- essere stipulata con una compagnia assicurativa di buona reputazione;
- consentire al compratore (o a chi ha interesse sulla merce) azione diretta nei confronti dell'assicuratore;
- coprire almeno il 110% del prezzo contrattuale;
- essere pattuita nella medesima valuta del contratto;
- coprire la merce dalla messa a bordo della nave (CIF) o consegna al vettore (CIP) fino a destinazione (porto o luogo convenuto).

CIF e CIP - Venditore

IL VENDITORE

- Se ha già stipulato una polizza in abbonamento, dovrà stipulare una modifica che tenga conto di quanto richiesto dalle Incoterms® 2010 (in particolare in merito alla legittimazione ad agire del compratore) oppure stipulare una copertura *ad hoc*. In caso contrario il compratore potrebbe pretendere di pattuire una regola quali le DAP e DDP.
- Se pattuito esplicitamente nel contratto di compravendita, dovrà ottenere a sue spese una COPERTURA INTEGRATIVA quale quella prevista dalle Clausole A (*all risks*) o B delle *Institute Cargo Clauses* e una copertura contro i rischi di guerra e sciopero, come le *Institute War Clauses* o le *Institute Strikes Clauses*.
- Deve fornire al compratore una polizza assicurativa o altra prova di copertura assicurativa.
- Se richiesto dal compratore, deve fornire le informazioni che gli necessitano per stipulare un'assicurazione integrativa.


CIF e CIP

- ❑ Analogamente a quanto avviene per il contratto di trasporto, l'idoneità della copertura assicurativa rispetto a quanto pattuito nel contratto di compravendita deve essere giudicata *ex ante* e non *ex post*.
- ❑ Qualora il richiamo agli Incoterms®2010 **NON** sia efficace, l'obbligo del venditore è di stipulare una copertura:
 - presso assicuratori affidabili;
 - per l'intero trasporto previsto dal contratto di vendita;
 - alle condizioni usuali per quel tipo di merce, di nave e di viaggio;
 - per un valore pari al valore della merce;
 - che sia trasferibile al compratore.



IL COMPRATORE

- ❖ Se richiesto dal venditore, deve fornire le informazioni che gli necessitano per stipulare un'assicurazione integrativa.
- ❖ Deve in ogni caso valutare se è opportuno stipulare, a proprio nome e conto, un'assicurazione integrativa.



Il mancato invio di una **prova adeguata** (*appropriate*) della copertura assicurativa al compratore dà diritto a quest'ultimo di rifiutarsi legittimamente di ritirare la merce.

Il certificato di assicurazione (*Certificate of Insurance*) è sufficiente solo se contiene tutti i termini della copertura assicurativa (se non diversamente pattuito).

Se il pagamento avviene tramite lettera di credito che incorpora le **UCP 600** (*ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits*), ai sensi dell'art. 28.a di queste regole, sarà sufficiente che il venditore fornisca al compratore uno dei seguenti documenti di assicurazione:

- polizza, o
- certificato di assicurazione, o
- dichiarazione relativa a polizza aperta (in abbonamento)

purchè sia emesso e firmato da una compagnia di assicurazione, da un assicuratore (*underwriter*) o da loro agenti o procuratori (le note di copertura non sono accettate).

VENDITA CIF - IN PARTICOLARE SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CASO DI RICHIESTA DI INDENNIZZO

Sono rilevanti:

- ✓ momento dell'adempimento dell'obbligazione di consegna del venditore;
- ✓ passaggio del rischio del trasporto (in base agli *Incoterms* la ripartizione dei rischi prevale su passaggio della proprietà);
- ✓ consegna al compratore – ricevitore dei documenti rappresentativi della merce (polizze di carico);
- ✓ eventuale cessione al venditore dei diritti spettanti al compratore-ricevitore;
- ✓ eventuale risoluzione del contratto di compravendita (art. 1517 cod. civ.).

Sentenze

- La vendita di una partita di merci alla condizione Cif non implica necessariamente la legittimazione del compratore ad agire, quale assicurato, nei confronti dell'assicuratore, a tal fine essendo necessario che la polizza sia stipulata per conto di chi spetta (*Trib. Napoli, 20-01-2005, Soc. Ibc Ciccone c. Assicuraz. Generali*).
- Il venditore che, in adempimento della clausola Cif, stipulò il contratto di assicurazione per conto di chi spetta, non è legittimato a richiedere l'indennizzo assicurativo per la perdita delle merci di cui non è più proprietario, benché egli sia ancora il portatore dei titoli rappresentativi della merce e della polizza di assicurazione (*App. Milano, 17-09-1999, Soc. Magniarredo c. Svizzera assicuraz.*).
- Poiché la vendita cif è vendita su documenti, e il passaggio del rischio coincide con il trasferimento del possesso mediante la consegna al compratore del titolo rappresentativo della merce e della polizza di assicurazione, se il venditore è rimasto in possesso della polizza di assicurazione a lui spetta la legittimazione ad agire per la riscossione dell'indennizzo (*App. Lecce, 15-02-1997, Comp. Tirrenia capitalizzaz. Assicuraz. c. Saudi Arabian Insurance Co. Ltd*).

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE

Avv. Lorenzo Fabro

Via Roma 10/2, 16121 - Genova

+39 010 8531407

+39 338 5062066

lorenzo.fabro@berlingierimaresca.it

www.berlingierimaresca.it

BERLINGIERI  MARESCA
STUDIO LEGALE ASSOCIATO